Comune di Vaglia

Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 52 del 30/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Giugno, alle ore 21:15 tramite applicativo GoToMeeeting ma convenzionalmente inteso nella sala delle adunanze del Comune di Vaglia previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria Pubblica di Prima.

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° **12** componenti ed assenti n° 1, su un totale di n. 13 aventi diritto.

1	**BORCHI LEONARDO**	**Presente**	
2	**GALILEO SESIA**	**Presente**	
3	**MANSURI DIANA**	**Presente**	
4	**CRITELLI FRANCESCO**	**Presente**	
5	**LELLI LEONARDO**	**Presente**	
6	**BIRINI FRANCESCA**	**Presente**	
7	**ADONI ELISA**	**Presente**	
8	**RUSSO SALVATORE**	**Presente**	
9	**BORGONOVO LEONARDO**		**Assente**
10	**SACCONI GUIDO**	**Presente**	
11	**CRESCI GIOVANNI**	**Presente**	
12	**FRANCESCHINI SERENA**	**Presente**	
13	**CORONA SANDRO**	**Presente**	

Assiste, tramite applicativo GoToMeeeting, alla seduta il Segretario Generale Antonia Zarrillo incaricato della redazione del verbale.
Partecipano, tramite applicativo GoToMeeeting, senza diritto di voto, gli Assessori , Impallomeni, Curradi, Rossi.

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Sono nominati scrutatori i consiglieri ADONI ELISA, SACCONI GUIDO, FRANCESCHINI SERENA

SINDACO: <<Anche qui l'inquadramento della questione come è stato riferito in Commissione. Noi abbiamo pattuito Qui solo due parole perché l'argomento è stato affrontato nel precedente Consiglio Comunale. Noi abbiamo pattuito insieme all'autorità di ambito e congiuntamente con il gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti Alia una rateizzazione dell'aumento del 10% che ci era stato proposto. Siccome è stato sconfinato il limite massimo proposto dall'Agenzia Arera Nazionale del 6,6% è stato rateizzato in tre anni e quest'anno rispetto agli anni precedenti perché nel 2019 e 2020 il PEF è stato identico abbiamo un aumento di 7.000 € rispetto al 2020 passando da 931.000 € a 938.000 € da sottolineare che questo aumento è sostenuto perché abbiamo utilizzato la parte che era disponibili il cosiddetto fondone per i trasferimenti finanziari ci abbiamo messo altri 30.000 € in più quest'anno e poi è stato contenuto l'aumento a discapito del recupero dell'evasione degli anni precedenti. Noi abbiamo una evasione nei cinque anni precedenti che mi pare ammonti a 280.000 € praticamente in questo PEF sono riportati solo 53/55.000 €. Questo è dovuto per poter rientrare negli aumenti massimi che l'ARERA ci impone. Questo ha delle conseguenze sul bilancio perché il bilancio Comunale per questo aspetto ne soffrirà perché le fatture che ci rimette Alia sono comprensive di tutto l'ammontare dei PEF anno per anno perché se il riscosso è inferiore bisogna compensarlo con altre risorse proprie di bilancio detto questo le tariffe non cambieranno in molto rispetto all'anno prossimo ci sarà un leggero aumento in relazione ai nuclei familiari più numerosi ma molto contenuto. Naturalmente cambia da famiglia a famiglia si passa da 7/8 massimo 20 € per qualcuno sarà un risparmio sempre per valori piuttosto contenuti per proprietari di case più ampie con maggiori superficie.
Domande ed interventi? Franceschini e poi Cresci.
FRANCESCHINI:<<Io volevo delle delucidazioni sui cambiamenti delle tariffe domestiche in particolare la parte fissa e la parte variabile che rispetto al 2020 sono variate considerevolmente. Dai conteggi che abbiamo potuto fare mi sembra che questi conteggi non siano limitato come lei ci ha detto di sei o otto € anzi per famiglie numerose che vivono in abitazioni piccole questi aumenti sono piuttosto consistenti a meno che non si siano sbagliati i conteggi perché la parte variabile viene moltiplicata per la superficie dell'appartamento anzi al contrario la parte variabile dipende dal numero delle persone che abitano. A noi vengono degli aumenti più consistenti tipo facendo qualche prova una famiglia di sei persone in 60 mq. l'aumento è intorno ai 115 € l'anno più alto di quello che ci diceva di 7/8 € per cui se ci fa capire un attimo quale è stato il nostro ragionamento e sono giuste le nostre considerazioni. Grazie.
SINDACO: <<Certamente fatto a campione dall'Ufficio tributi ci danno questi risultati ora che ci siano famiglie di sei persone che vivono in 60 mq. credo che siano abbastanza rare, sono esempi al limite. La cifra sono 7.000 € rispetto a 921,000 in sostanza il costo del servizio rimane invariato non è che ci dovrebbero essere grandi differenze poi c'è un algoritmo che calcola la ripartizione noi non facciamo altro che riconfermare le utenze domestiche e quelle non domestiche che rimangono uguali a quelle dell'anno scorso e poi viene suddiviso in relazione ai movimenti che ci sono stati in relazione ai nuovi ingressi, immigrazioni e cessazione di imprese ecc. lo scarto come ci ha detto l'Ufficio tributi è molto contenuto ci sarà qualcuno che pagherà qualcosa di meno e chi pagherà così ci è stato detto massimo 20 €. La parola a Cresci.
CRESCI: Io esprimo gli stessi dubbi della Consigliera Franceschini tra l'altro questo è un trand che va avanti da anni che è quello di diminuire la tariffa fissa e di aumentare la tariffa variabile per cui la conseguenza è che chi vive in appartamenti piccoli va a pagare sempre di più e chi abita in appartamenti grandi va a pagare sempre di meno questo è vero non solo per le famiglie numerose ma anche per i nuclei familiari piccoli ad es. due persone che vivono in 50 mq. nel 2021 pagheranno il 50% cioè 80 € in più rispetto a quello che pagavano quest'anno si passa da 165 a 240 invece due perone che vivono in una villa di 150 mq. andranno a risparmiare 150 € passando da 555 a 402 € questo lo ritengo inspiegabile dove il trend dovrebbe essere l'opposto se proprio vogliamo fare delle modifiche spererei che si vadano ad aumentare le abitazioni più grandi non quelle più piccole e questo a parità di componenti il nucleo familiare non in funzione del numero dei componenti e questo è facile a vedere perché se si confrontano i coefficienti della tariffa fissa tra quest'anno e l'anno precedente questi sono dimezzati mentre sono aumentati del 40% i termini della tariffa variabile questo lo trovo un controsenso e lo trovo di far pesare meno su chi vive in appartamento più piccolo e i costi della tariffa quindi noi siamo decisamente contrari a queste modifiche tariffarie
SINDACO: Il principio che è condiviso da tutto e che non è rispettato dalla legge italiana è che ci produce rifiuti più paga noi siamo partite con delle tariffe esorbitanti in relazione all'ampiezza dell'abitazione o comunque degli edifici non è che se uno ha una villa produce più rifiuti a parità di componenti se

comunque avendo una grande superficie si arriva ad una differenza anche del 100% in più mi sembra abbastanza ragionevole a parità di produzione di rifiuti paga il doppio teniamo di conto che questi vale per le abitazioni che per alcuni mesi dell'anno sono sfitte non ce ne sono tantissime ma alcune a Bivigliano le abbiamo quindi sull'equità della ripartizione dei costi potremmo disquisire parecchio. Critelli chiede la parola prego.

CRITELLI: Una precisazione veloce visto che la minoranza si è dichiarata contraria visto che la minoranza si è dichiarata contraria all'applicazione delle tariffe che sembra derivare da una attività vessatoria dell'Amministrazione Comunale mi permetto di far notare che il Pef di cui abbiamo preso atto nel punto precedente è formato di due parti una parte che dà insieme all'altra il totale di cui ha parlato il Sindaco ma le due parti sono separate la variabile e fissa gli algoritmi per portare questi numeri sulla parte fissa e sulla parte variabile sugli utenti del territorio è automatico non credo che la faccia nemmeno l'Ufficio ma viene applicato su un programma preimpostato da un'azienda di servizi. Rappresento questo fatto perché questa attività vessatoria sia un po' rivista non c'è nessuna possibilità di intervenire una volta approvato il PEF.>>

SINDACO: <<Se non ci sono altri interventi leggo la dichiarazione di voto rilasciata in commissione ed è favorevole il Gruppo Per Vaglia contrari sia scelgo Vaglia che Insieme. Passo alla votazione.>>

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997*, *ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*.";
- 682. "*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (…)";*

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno

2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 30.06.2020 con la quale si approvava per l'anno 2020 le tariffe 2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 30.12.2020 con la quale si prendeva atto del Piano Economico Finanziario anno 2020;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n.33 del 30.06.2020, come modificato dalle deliberazioni n.7 del 29/01/2021 e n.20 del 26/03/2021;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n.2, con scadenza al 16 giugno e 16 ottobre, dovranno essere così modificate per l'anno 2021, consentendo al contribuente di assolvere al pagamento delle rate stabilite dal comune godendo di un periodo di dilazione di almeno sei mesi tra la scadenza della prima rata e l'ultima:

- rata n.1, pari al 50%, calcolata sulle tariffe 2020, con scadenza al 31/07/2021;
- rata n.2, pari al 30%, calcolata sulle tariffe 2020, con scadenza al 31/10/2021;
- rata n.3, pari al 20%, a conguaglio dell'intero anno calcolato sulle tariffe 2021, con scadenza al 31/01/2021;

RICHIAMATA la deliberazione n. 51 del 30/06/2021, con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Vaglia e quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), approvato da Ato Toscana Centro con propria delibera n. 7 del 14/06/2021, il quale espone un costo complessivo di Euro 955.174,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 816.303,00 e parte fissa pari a € 178.871,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 937.920,00 di cui parte fissa € 154.995,00 e parte variabile € 782.925,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI pari ad € 27.148,00 e al netto della componente relativa alla detrazione per utilizzo delle risorse del fondo per RCU di cui all'art.106 del D. L. n.34/2020 e all'art.39 del D.L. n.104/2020 (il cosiddetto "Fondone") per € 30.107,00;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo

52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Economico Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili ;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO altresì del parere n. 56 formulato dall'organo di revisione economico finanziaria espresso in data 25.06.2021 ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b del D.Lgs. n.267/2000 e s. m. i.;

Con la seguente votazione, in forma palese: favorevoli n.8 , contrari n.4(Consiglieri Sacconi, Cresci, Franceschini del gruppo "Scelgo Vaglia" e Corona del gruppo "Insieme"), astenuti n. 0 su un totale di n. 12 presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

2) **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario;

3) **DI ANDARE IN DEROGA** al vigente regolamento comunale, relativamente alla scadenza delle rate che verranno così modificate per l'anno 2021:
   4) rata n.1, pari al 50%, calcolata sulle tariffe 2020, con scadenza al 31/07/2021;
   5) rata n.2, pari al 30%, calcolata sulle tariffe 2020, con scadenza al 31/10/2021;
   6) rata n.3, pari al 20%, a conguaglio dell'intero anno calcolato sulle tariffe 2021, con scadenza al 31/01/2021;

7) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

8) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, resa separatamente ed in forma palese: presenti n. 12, votanti n. , favorevoli n.0 , contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, vista l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale	Sindaco
Antonia Zarrillo	Dott. Leonardo Borchi